



Città di Nichelino

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE

Approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 28 novembre 2017
Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 29 ottobre 2019
Modificato con deliberazione C.C. n. 45 del 21 luglio 2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 100 del 30 novembre 2023

SOMMARIO

PARTE I	8
GLI ORGANI COLLEGIALI	8
CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE - DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Articolo 1	8
Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2	8
Attività	8
Articolo 3	8
Luogo delle riunioni.....	8
Articolo 4	9
Funzioni di indirizzo	9
Articolo 5	9
Funzioni di controllo	9
Articolo 6	10
Competenza esclusiva	10
CAPO II – CONSIGLIERI COMUNALI.....	11
Articolo 7	11
Prima seduta del Consiglio	11
Articolo 8	11
Entrata in carica – Convalida	11
Articolo 9	12
Consigliere Anziano	12
Articolo 10	12
Presidente e Vice Presidente.....	12
Articolo 11	12
Dimissioni dei consiglieri	12
Articolo 12	12
Decadenza e rimozione dalla carica	12
Articolo 13	13
Sospensione dalle funzioni	13
Articolo 14	13
Indennità e permessi.....	13
Articolo 15	14
Accesso agli atti - criteri	14
Articolo 16	14

Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia	14
Articolo 17	14
Diritto alla visione ed informazione	14
Articolo 18	15
Rilascio di copie di atti e documenti	15
Articolo 19	15
Divieto di mandato imperativo	15
Articolo 20	15
Iniziativa	15
Articolo 21	16
Richiesta di convocazione del Consiglio	16
Articolo 22	16
Funzioni rappresentative	16
Articolo 23	16
Consiglieri delegati	16
Articolo 24	16
Pubblicità delle spese elettorali	16
Articolo 25	17
Dichiarazione dei redditi posseduti	17
Articolo 26	17
Partecipazione alle adunanze	17
Articolo 27	17
Astensione obbligatoria	17
Articolo 28	18
Responsabilità personale – Esonero	18
CAPO III – GRUPPI CONSILIARI	19
Articolo 29	19
Costituzione	19
Articolo 30	19
Conferenza dei Capigruppo	19
CAPO IV - NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE - CRITERI GENERALI	20
Articolo 31	20
Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune	20
Articolo 32	20
Durata dell'incarico - Sostituzioni	20
Articolo 33	20
Adempimenti dei rappresentanti	20

Articolo 34	20
Nomine e designazioni di competenza del Sindaco.....	20
Articolo 35	21
Nomine e designazioni di consiglieri comunali.....	21
Articolo 36	21
Revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune	21
CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	22
Articolo 37	22
Ambito di applicazione	22
Articolo 38	22
Costituzione e composizione	22
Articolo 39	22
Presidenza – Vice Presidenza	22
Articolo 40	23
Convocazione	23
Articolo 41	23
Funzionamento	23
Articolo 42	24
Competenza	24
Articolo 43	24
Segreteria – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori	24
CAPO VI – COMMISSIONI SPECIALI	25
Articolo 44	25
Commissioni consiliari speciali d'indagine o d'inchiesta	25
Articolo 45	25
Nomina ed attribuzioni delle Commissioni speciali	25
Articolo 46	25
Commissioni speciali – Poteri	25
PARTE II	27
CONSIGLIO COMUNALE.....	27
CAPO VII - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.....	27
Articolo 47	27
Interpretazione del Regolamento.....	27
Articolo 48	27
Presidente.....	27
Articolo 49	27
Elezione del Presidente e del Vice Presidente	27
Articolo 50	28

Compiti e poteri.....	28
Articolo 51	29
Revoca.....	29
Articolo 52.....	29
Competenza	29
Articolo 53.....	29
Avviso di convocazione.....	29
Articolo 54.....	29
Sessioni: ordinarie – straordinarie – d’urgenza e speciali	29
Articolo 55.....	30
Ordine del giorno	30
Articolo 56.....	30
Pubblicazione e diffusione	30
Articolo 57.....	30
Modalità consegna avviso.....	30
Articolo 58.....	31
Termini di consegna	31
Articolo 59.....	31
Deposito degli atti	31
Articolo 60.....	32
Adunanze di prima convocazione	32
Articolo 61.....	32
Adunanze di seconda convocazione	32
Articolo 62.....	33
Adunanze pubbliche	33
Articolo 63.....	33
Consiglio aperto.....	33
Articolo 64.....	34
Adunanze non pubbliche	34
Articolo 65.....	34
La partecipazione del Segretario all'adunanza	34
Articolo 66.....	34
Partecipazione di funzionari e consulenti all'adunanza.....	34
CAPO VIII – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	35
Articolo 67	35
Organizzazione dei lavori.....	35
Articolo 68.....	35
Comportamento dei consiglieri	35

Articolo 69	35
Comportamento del pubblico	35
Articolo 70	36
Ordine di trattazione degli argomenti	36
Articolo 71	36
Discussione – Norme generali	36
Articolo 72	37
Questione pregiudiziale, sospensiva e ritiro degli argomenti	37
Articolo 73	38
Fatto personale	38
Articolo 74	38
Termine dell'adunanza	38
Articolo 75	38
Attività	38
Articolo 76	38
Comunicazioni	38
Articolo 77	39
Interrogazioni	39
Articolo 78	39
Trattazione delle interrogazioni	39
Articolo 79	40
Mozione d'ordine	40
Articolo 80	40
Mozioni e Ordini del giorno	40
CAPO VIII-bis-SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA	42
Articolo 80-bis	42
Sedute in videoconferenza	42
Articolo 80-ter	42
Requisiti tecnici	42
Articolo 80-quater	43
Convocazione	43
Articolo 80-quinquies	43
Partecipazione alle sedute	43
Articolo 80-sexies	43
Accertamento del numero legale	43
Articolo 80-septies	43
Svolgimento delle sedute	43
Articolo 80-octies	44

Regolazione degli interventi	44
Articolo 80- <i>nonies</i>	44
Votazioni	44
CAPO IX – PROVVEDIMENTI	45
Articolo 81	45
Proposte	45
Articolo 82	45
Giusto procedimento	45
Articolo 83	45
Approvazione – Revoca – Modifica	45
Articolo 84	46
Emendamenti	46
Articolo 85	46
Deliberazioni immediatamente eseguibili	46
Articolo 86	46
Il verbale dell'adunanza	46
Articolo 87	47
Contenuto e firma	47
Articolo 88	47
Verbale – Deposito – Rettifiche	47
Articolo 89	48
Modalità generali di votazione	48
Articolo 90	48
Votazioni in forma palese	48
Articolo 91	49
Votazione per appello nominale	49
Articolo 92	49
Scrutatori - Designazione e funzioni	49
Articolo 93	49
Votazioni segrete con sistema non elettronico	49
Articolo 94	50
Esito delle votazioni	50
PARTE III	51
DISPOSIZIONI FINALI	51
Articolo 95	51
Entrata in vigore	51
Articolo 96	51
Diffusione	51

PARTE I

GLI ORGANI COLLEGIALI

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, secondo i principi e le norme contenute nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e nello Statuto del Comune, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e altri Organi Collegiali.
2. Ai fini del presente Regolamento per "TUEL" si intende il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Attività

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
2. Dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione specifica dei motivi d'urgenza ed indifferibilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Articolo 3

Luogo delle riunioni

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze su disposizione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno dell'edificio ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le sue funzioni e attività. Sono fatte

salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della Legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della Bandiera Italiana e di quella Europea.

Articolo 4

Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dall'art. 42 del TUEL e dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare, indicando i tempi per il loro conseguimento, le risorse e gli strumenti da impiegare.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri Organi e dell'operato dell'Amministrazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo contenuti nel documento proposto dal Sindaco ed approvato al momento dell'entrata in carica.
4. Il Consiglio, inoltre, è tenuto a formulare gli indirizzi per la nomina e le designazioni, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, secondo le disposizioni dello Statuto; può altresì formulare, in relazione a quanto stabilito dal presente Regolamento, gli indirizzi per orientare la nomina di rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni, che la Legge riserva esplicitamente alla sua competenza; può infine esprimere indirizzi per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti richiesti dai Revisori dei Conti, per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Articolo 5

Funzioni di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.
2. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, le proprie valutazioni in merito ai risultati del Controllo di Gestione e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, come stabilito dallo Statuto, adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali.

Articolo 6

Competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del TUEL, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia da Leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali, nonché alla surrogazione di questi ultimi.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi e questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla Legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del TUEL, in merito alle variazioni di Bilancio.
4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

CAPO II – CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 7

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio è presieduto dal consigliere Anziano per la convalida degli eletti e fino all'elezione del Presidente del Consiglio che assume, seduta stante, la carica per la prosecuzione della seduta.
3. In caso d'inosservanza dell'obbligo previsto al primo comma provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Alla prima seduta del Consiglio deve essere iscritta all'ordine del giorno la comunicazione della composizione della Giunta Comunale.
5. Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Articolo 8

Entrata in carica – Convalida

1. Il Sindaco ed i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di surrogazione di questi ultimi, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III del TUEL e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del TUEL.
3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Sindaco o consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun consigliere potrà chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto avrà diritto di replicare una sola volta.
4. Al termine della discussione, il Presidente porrà in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tale caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella sua lista.
5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari. Dopo di che il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla Legge.
6. Nel caso di consiglieri che abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convoca quel candidato che immediatamente segue nella lista il consigliere rinunciario.

Articolo 9

Consigliere Anziano

1. Il consigliere Anziano è colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. Al consigliere Anziano compete la presidenza della prima adunanza del Consiglio, nella quale si esaminano le condizioni di eleggibilità dei consiglieri fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Quando manchi il consigliere Anziano le sue funzioni sono esercitate dal consigliere che, in base al criterio di cui al comma 1, segue l'Anziano.

Articolo 10

Presidente e Vice Presidente

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, in base all'art. 39 del TUEL e dello Statuto, deve essere effettuata dal Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, con le modalità stabilite dal presente Regolamento negli artt. 49 e seguenti, ove ne vengono determinate, altresì, le competenze.

Articolo 11

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del TUEL.

Articolo 12

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge n. 55 del 1990, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi dell'art. 70 del TUEL.
2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal Capo II Titolo III del TUEL, il Consiglio attiva la procedura di cui all'articolo 69 del medesimo. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto dispone l'art. 142 del TUEL.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica per le fattispecie e con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 235/2012 e s.m.i.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di consigliere per assenze alle riunioni del Consiglio Comunale è regolata dall'art. 14 comma 3 dello Statuto.
7. Le assenze vanno giustificate per iscritto entro sette giorni dallo svolgimento della seduta con presentazione al protocollo generale.
8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, con le modalità previste dall'art. 45, comma 1, del TUEL, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
9. Le deliberazioni inerenti la decadenza vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Articolo 13

Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con Decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al 1° e al 2° comma dell'art. 142 del TUEL. Sono invece sospesi di diritto dalla carica qualora sopravvenga, dopo l'elezione, alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 235/2012 e s.m.i.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia di enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Il consigliere sospeso è temporaneamente sostituito con le modalità previste dall'art. 45, comma 2, del TUEL.

Articolo 14

Indennità e permessi

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno; si ha "effettiva partecipazione" quando il consigliere abbia presenziato ad almeno il 75% del tempo dalla verifica del numero legale a fine seduta, escluse eventuali sospensioni.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, nonché per le sedute delle Commissioni comunali istituite da Leggi Statali o Regionali.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata solo se trattasi di Commissioni consiliari distinte e non concomitanti. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, al

rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento per la disciplina dei rimborsi per missioni degli amministratori comunali e per l'utilizzo degli automezzi comunali. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza nazionale. Gli amministratori in missione sono impegnati ad attenersi a criteri di rigore economico.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5 del TUEL, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Articolo 15

Accesso agli atti - criteri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. Nel caso gli atti si riferiscano ad interessi privati del Consigliere, gli stessi possono essere richiesti con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, o della normativa sull'accesso civico "generalizzato", di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. La visione dei provvedimenti, comprensivi degli atti preparatori, che non siano consultabili sul sito istituzionale del Comune, deve avvenire nell'ufficio comunale depositario degli atti, alla presenza del funzionario responsabile.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

Articolo 16

Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia

1. Sono ammessi in visione o al rilascio di copia tutti i provvedimenti che costituiscono manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista posti in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. E' ammessa, inoltre, la sola presa visione degli atti preparatori richiamati nei provvedimenti.

Articolo 17

Diritto alla visione ed informazione

1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza mediante lettura o consultazione dei provvedimenti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Per informazione si intende la possibilità di ottenere notizie circa l'attività svolta dagli organi dell'Amministrazione Comunale, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
3. A tal fine il consigliere può accedere durante il normale orario di lavoro presso tutti gli uffici comunali, tenuto conto delle esigenze di servizio, e ricevere esclusivamente dal funzionario responsabile dati, precisazioni, notizie e chiarimenti esclusivamente relativi ad atti o situazioni già sottoposti all'attenzione della Giunta Comunale, del Sindaco o del Presidente del Consiglio ovvero relativi all'esecuzione di provvedimenti efficaci.
4. Il consigliere può acquisire altre informazioni, dati o notizie, mediante le interrogazioni.
5. L'esercizio dei suddetti diritti, da parte del consigliere comunale, non può tradursi in un potere di inchiesta o di ispezione a meno che lo stesso non sia stato espressamente incaricato dal Consiglio o da una Commissione speciale.

6. In nessun caso il consigliere può far uso delle notizie e dei documenti acquisiti in forza del presente articolo, per fini personali.

Articolo 18

Rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti prodotti o detenuti presso gli uffici comunali, non reperibili sul sito istituzionale del Comune. Per la copia di documenti particolarmente complessi e corposi, il rilascio della copia può essere limitato alle parti pertinenti alle finalità indicate nella richiesta.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso gli Uffici comunali o personalmente o mediante invio di richiesta a mezzo fax o posta elettronica. La richiesta deve contenere la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del mandato connesso alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene, prevalentemente mediante invio della documentazione in formato digitale, entro 15 giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Dirigente responsabile dell'ufficio, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Articolo 19

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Articolo 20

Iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Articolo 21

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni o di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dal presente Regolamento, in osservanza del principio del giusto procedimento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 comma 5 del TUEL.

Articolo 22

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 23

Consiglieri delegati

1. Il Sindaco può conferire delega generale o parziale ad un consigliere comunale per l'esercizio, nelle frazioni, delle attribuzioni previste dall'art. 54 del TUEL.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire, indicando le funzioni delegate.
3. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca nell'accezione dell'art. 54 TUEL comma 1 – a,b,c.

Articolo 24

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni Comunali sono tenuti a presentare, in forza di quanto stabilito dall'art. 30 della Legge n. 81 del 1993 e dallo Statuto, unitamente alle candidature, la dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere per la campagna elettorale.

2. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche tramite inserimento nell'Albo Pretorio informatico del Comune.
3. I candidati e le liste, entro tre mesi dalla data delle elezioni, devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi previsti dal precedente comma 1 è affidato alla Conferenza dei Capigruppo, costituita per la bisogna in Commissione speciale, che riferisce al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla convalida degli eletti.

Articolo 25

Dichiarazione dei redditi posseduti

1. I consiglieri comunali devono presentare le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali previste dalla Legge 7 luglio 1982, n. 441, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.

Articolo 26

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. L'assenza deve essere comunicata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio Comunale. La comunicazione può essere effettuata anche dal capogruppo di appartenenza. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 art. 14 dello Statuto in merito alle assenze irrilevanti ai fini della decadenza dalla carica.
3. Delle comunicazioni viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Articolo 27

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ai sensi dell'art. 78 c. 2 del TUEL. L'obbligo di astensione opera anche per la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 28

Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che, nei casi previsti dall'articolo precedente, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso motivato, od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge. A tale proposito si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità amministrativa-contabile degli impiegati civili dello Stato.

CAPO III – GRUPPI CONSILIARI

Articolo 29

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri; in caso contrario entrano a far parte del gruppo misto. Non costituisce nuovo gruppo il mero cambio di denominazione dello stesso.

La costituzione dei gruppi consiliari deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Comunale entro i cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale di ogni tornata amministrativa. Le dichiarazioni di costituzione di ogni gruppo consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai consiglieri che lo compongono.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal capogruppo a nome del nuovo gruppo di appartenenza.

3. Nel caso in cui una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, questo costituisce gruppo consiliare.

4. Il gruppo misto è composto da uno o più consiglieri provenienti da altri gruppi.

5. I consiglieri di ogni gruppo devono comunicare al Sindaco con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il candidato Sindaco.

6. Ogni variazione del capogruppo deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo.

Articolo 30

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal suo Presidente.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni di Commissione per la Toponomastica cittadina.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.

5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a sostituirli quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Alla Conferenza dei Capigruppo sono invitati il Sindaco o suo delegato, il Vice Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale nonché i funzionari richiesti dal Presidente o dal Sindaco. Per le adunanze si osservano le norme di cui al presente Regolamento.

7. Ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente con le disponibilità economiche e strumentali, per l'esplicazione delle loro funzioni, risorse organizzative idonee ad operare, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

CAPO IV - NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE - CRITERI GENERALI

Articolo 31

Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune

1. Il Consiglio, con deliberazione da assumere in occasione del suo rinnovo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. m) del TUEL, stabilisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentati del Comune, definendo i requisiti e le modalità per la presentazione delle candidature.

Articolo 32

Durata dell'incarico - Sostituzioni

1. I rappresentanti del Comune, il cui mandato in base alla Legge, allo Statuto o al Regolamento è corrispondente alla durata della tornata elettorale degli organi Comunali, cessano dalla carica in concomitanza con l'organo che li ha nominati. Nelle more del rinnovo restano in carica ed esercitano i relativi poteri, nei limiti del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in Legge 17 luglio 1994, n. 444, sino alla nomina dei successori.
2. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa prima della normale scadenza dell'incarico, l'Organo del Comune che l'aveva nominata provvede alla sostituzione. Nella sostituzione si potrà tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico.

Articolo 33

Adempimenti dei rappresentanti

1. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai Capigruppo Consiliari e depositata agli atti della seduta del Consiglio Comunale alla quale, ove il Sindaco ne ravvisi la necessità, chiederà di iscrivere l'argomento per consentire la discussione.
2. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso.

Articolo 34

Nomine e designazioni di competenza del Sindaco

1. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro 45 giorni dal suo insediamento.

Articolo 35

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la Legge, espressamente, preveda che di un determinato organo, collegio, commissione, ente, azienda od istituzione debbano fare parte rappresentanti del Consiglio Comunale, questi devono essere nominati o designati dal Consiglio, che vi provvede in seduta pubblica, con votazione segreta. Il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze ed il rispetto delle pari opportunità.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun gruppo comunicare alla Presidenza, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede successivamente alla sostituzione.

Articolo 36

Revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, possono essere revocati con provvedimento motivato dall'Organo che li ha nominati nei seguenti casi:
 - a) qualora non osservino gli indirizzi definiti dal Comune o non adempiano ai propri doveri
 - b) quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina
 - c) quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 37

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo del Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari con esclusione delle Commissioni comunali disciplinate da leggi speciali.
2. Al funzionamento delle Commissioni comunali si applicano le norme del presente Regolamento per quanto compatibili.

Articolo 38

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato e non oltre i 45 giorni dalla nomina della Giunta Comunale, o nel corso del mandato medesimo, costituisce nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, Commissioni consiliari permanenti che restano in carica per tutta la durata della consiliatura. Dette Commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e devono avere competenze tendenzialmente corrispondenti alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali degli uffici comunali.
2. Ciascun gruppo, entro tre giorni dalla istituzione delle Commissioni consiliari o, all'occorrenza, durante la consiliatura, procede, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti secondo i seguenti criteri:
 - a) i gruppi rappresentati in Consiglio da un numero di Consiglieri fino a due compreso possono esprimere un solo commissario;
 - b) i gruppi rappresentati in Consiglio da un numero compreso tra tre e quattro Consiglieri possono esprimere due commissari,
 - c) i gruppi rappresentati in Consiglio da un numero compreso tra cinque e sei Consiglieri possono esprimere tre commissari;
 - d) i gruppi rappresentati in Consiglio da un numero compreso tra sette e dieci Consiglieri possono esprimere quattro commissari;
 - e) i gruppi rappresentati in Consiglio da un numero di Consiglieri superiore a dieci possono esprimere cinque commissari.
3. I gruppi possono procedere alla variazione della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 39

Presidenza – Vice Presidenza

1. La prima seduta delle Commissioni consiliari permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale che la

presiede.

2. Nella prima seduta la Commissione procede, con distinte votazioni a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza. I candidati che ottengono più voti vengono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.

Articolo 40

Convocazione

1 Il Presidente convoca e presiede le Commissioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione e non dal Presidente.

2. La convocazione delle Commissioni consiliari viene altresì effettuata dal Presidente, a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un terzo dei componenti della Commissione medesima. La riunione è tenuta entro 15 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al Protocollo generale del Comune.

3. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare unitamente alla relativa documentazione, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Entro lo stesso termine, sono depositati presso la Segreteria della Commissione gli atti e le proposte di deliberazione; viene data comunicazione della convocazione al Presidente del Consiglio, alla Giunta Comunale e ai Capigruppo consiliari. In caso d'urgenza le convocazioni possono essere disposte anche telefonicamente. Equivale a tutti gli effetti alla consegna la trasmissione via fax, con sistemi telematici o sms, dell'avviso di convocazione e della documentazione allegata, all'indirizzo a tale fine segnalato dal consigliere ed espressamente richiesto.

4. Le Commissioni consiliari possono essere convocate anche nella stessa settimana nella quale è convocato il Consiglio.

5. Nei casi di mancata osservanza delle modalità procedurali prescritte nei commi precedenti, a semplice richiesta di un terzo dei componenti la Commissione, ciascun argomento in discussione viene rinviato alla seduta successiva.

Articolo 41

Funzionamento

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Al pubblico non è consentito intervenire. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori competenti per materia e i Capigruppo consiliari possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno. I Capigruppo che non sono componenti della Commissione non percepiscono gettone di presenza.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Articolo 42

Competenza

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono, altresì, essere incaricate dal Consiglio, ove non si ritenga di istituire un'apposita Commissione, di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono principalmente all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli previsti dall'art. 49 del TUEL.
3. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio per l'istruttoria.

Articolo 43

Segreteria – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario Generale
2. Spetta alla Segreteria Generale curare l'acquisizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo; la Segreteria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Il verbale sommario delle adunanze è redatto dal Segretario verbalizzante che lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Segretario Generale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

CAPO VI – COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 44

Commissioni consiliari speciali d'indagine o d'inchiesta

1. Il Consiglio può nominare, ai sensi dello Statuto, Commissioni consiliari speciali d'indagine o d'inchiesta, per l'esame di questioni di carattere particolare o generale che esulino dalle competenze delle Commissioni ordinarie o per le quali non risulta costituita la relativa Commissione permanente. Esse possono avere natura consultiva, di controllo e di sindacato ispettivo; non vincolano il Consiglio nelle sue definitive determinazioni ed hanno carattere temporaneo. Le Commissioni non sono pubbliche.
2. La composizione delle Commissioni consiliari speciali, la presidenza ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme dettate per le Commissioni consiliari permanenti, per quanto compatibili.

Articolo 45

Nomina ed attribuzioni delle Commissioni speciali

1. Le Commissioni d'indagine possono essere istituite per svolgere attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale per consentire all'Amministrazione di adottare le proprie determinazioni con maggior consapevolezza.
2. Le Commissioni d'inchiesta, che si avvalgono anche di attività di indagine, possono essere istituite per ricercare, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio, le responsabilità connesse all'esistenza di situazioni patologiche nell'attività dell'Amministrazione dell'Ente.
3. L'iniziativa dell'istituzione delle Commissioni speciali può essere assunta, con motivazione adeguata, dalla Giunta Comunale o da almeno 5 consiglieri. Al momento della istituzione debbono essere definiti i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.
4. L'istituzione della Commissione è decisa, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio, che ne sceglie i componenti nel proprio seno; nella composizione va rispettato il criterio proporzionale che può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto la presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Articolo 46

Commissioni speciali – Poteri

1. Le Commissioni speciali hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, per il raggiungimento del fine assegnato.
2. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. Può chiedere, altresì, l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune. I soggetti invitati nelle udienze conoscitive, ad eccezione di quelli esterni, non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione

restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

3. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente secondo comma.

4. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

5. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

PARTE II

CONSIGLIO COMUNALE

CAPO VII - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 47

Interpretazione del Regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata a maggioranza su proposta del Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

Articolo 48

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Presidente del Consiglio è il consigliere eletto dall'assemblea. In caso di sua assenza od impedimento, la presidenza è assunta dal Vice Presidente ed ove anche questi sia assente od impedito, dal consigliere Anziano o da un altro consigliere secondo l'ordine di anzianità in base a quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Lo "status" del Presidente del Consiglio è stabilito dalla Legge.

Articolo 49

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente.
2. L'elezione del Presidente avviene, sotto la presidenza del consigliere Anziano, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede nella stessa seduta ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, sempre sotto la presidenza del consigliere Anziano, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.
3. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente. Risulta eletto il candidato che ottiene

il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Qualora il Presidente sia espressione della maggioranza il Vice Presidente dovrà essere espressione della minoranza e viceversa.

4. Non può essere nominato Presidente né Vice Presidente chi ricopre la carica di Parlamentare, consigliere regionale e consigliere della Città Metropolitana.

Articolo 50

Compiti e poteri

Il Presidente rappresenta il consiglio Comunale ed esercita tutti i poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 49 relativamente alla prima seduta successiva alle elezioni;
- b) predispone e programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo;
- c) cura l'ordine del giorno delle sedute;
- d) coordina i lavori dell'Assemblea, guida e disciplina la discussione degli argomenti nel rispetto del seguente regolamento;
- e) concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione;
- f) pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;
- g) interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri, garantendo criteri di imparzialità;
- h) ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritiene necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente all'oggetto della discussione;
- i) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute e propone al Consiglio e propone al Consiglio i provvedimenti conseguenti;
- j) attua ogni utile iniziativa per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorra, assicurare agli stessi la collaborazione della Segreteria Generale per la formulazione e presentazione delle proposte di deliberazione, interrogazioni, ordini del giorno, mozioni;
- k) autorizza secondo le norme vigenti i Consiglieri e le Consigliere comunali a recarsi fuori del territorio comunale per ragioni connesse all'esercizio del loro mandato;
- l) ha diritto di ottenere dal Sindaco, dagli uffici del Comune e dagli enti da esso dipendenti, compresi gli organismi partecipati dal Comune, atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività dell'organizzazione;

Al Presidente del consiglio oppure ad un Consigliere o ad una Consigliera da lui delegato, è demandato il compito di rappresentare il Consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni a fianco del sindaco, indossando a tracolla una fascia riportante i colori della Città e gli stemmi del Comune e della Repubblica Italiana.

Il Presidente è, inoltre, investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi di grave turbativa che ne impedisca l'ordinato svolgimento. In caso di necessità si avvale degli appartenenti al Corpo di polizia municipale.

La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula destinata ai Consiglieri e alle Consigliere se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 51

Revoca

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati per gravi e comprovati motivi.
2. La proposta motivata di revoca può essere formulata da un terzo dei consiglieri assegnati ed è iscritta alla prima riunione utile del Consiglio Comunale.
3. La proposta, indirizzata al Presidente del Consiglio, è formulata per scritto, consegnata all'ufficio Protocollo e comunicata a tutti i consiglieri.
4. La seduta si svolge con la presidenza di organo diverso da chi è direttamente interessato alla revoca. Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, compreso il soggetto nei confronti del quale è stata proposta la revoca. Conclusa la discussione il presidente pone in votazione la proposta di revoca. La deliberazione è adottata in forma palese ed a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Con distinta votazione, effettuata nelle forme di Legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
5. Approvata la deliberazione di revoca, il Consiglio procede nella medesima seduta alla nomina del nuovo organo, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 52

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale, fatta eccezione per la prima seduta per la quale si applica l'art. 7 del presente Regolamento, è disposta dal Presidente e nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; se anche quest'ultimo è assente o impedito la convocazione compete al consigliere Anziano.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti presentate dal Sindaco.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di Legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Articolo 53

Avviso di convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri Comunali a parteciparvi.
2. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso può contenere anche la data per una seconda convocazione.

Articolo 54

Sessioni: ordinarie – straordinarie – d'urgenza e speciali

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Bilancio.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno dieci giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno cinque. In caso di eccezionale urgenza, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. Nell'avviso deve sempre essere precisato se l'adunanza è in sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno dei punti da trattare è fatta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal ultimo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consigliare.

Articolo 55

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, costituisce l'ordine del giorno.
2. Al Presidente spetta stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno sulla scorta di quanto definito nella Conferenza dei Capigruppo unitamente al Sindaco. Il Presidente ha, altresì, l'obbligo di iscrivere le proposte pervenute da consiglieri comunali e dagli altri soggetti previsti dal presente Regolamento, secondo l'ordine di ricezione risultante dal protocollo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 56

Pubblicazione e diffusione

1. La convocazione e il relativo ordine del giorno devono essere pubblicati all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e devono essere adeguatamente pubblicizzati in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
2. Gli elenchi degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'Avviso di convocazione e relativo ordine del giorno sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.
4. Il Presidente del Consiglio e/o il Sindaco possono disporre, oltre la consueta affissione di manifesti, altre forme di pubblicizzazione per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità.

Articolo 57

Modalità consegna avviso

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato a mezzo di un Messo, al domicilio eletto dal consigliere nel territorio comunale o tramite PEC.
2. Il Messo rimette all'Ufficio Segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e

dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Articolo 58

Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno entro dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le sessioni straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 59

Deposito degli atti

1. La documentazione relativa ai punti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno otto giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza.

2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali. La documentazione viene altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo con i pareri di cui all'art. 49 del TUEL, e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati

nelle proposte depositate e nei relativi allegati.

4. Le proposte ed i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare per consentirne la consultazione.

Articolo 60

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, non computandosi tra questi il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione e si apre con l'appello nominale dei consiglieri. Il numero legale dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora e non oltre due ore da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Nei termini di cui al comma 3 possono svolgersi le interrogazioni, anche in assenza del numero legale.
5. Dopo l'appello si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più consiglieri. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto. Il Presidente, constatata personalmente o su segnalazione la mancanza del numero legale, deve fare richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Qualora dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, questa viene sospesa dal Presidente. Qualora, ripetuto l'appello dopo un'ora permanga la mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata deserta dal Presidente per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 61

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima, iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione, le proposte di deliberazione per le quali la Legge o lo Statuto prevedano una maggioranza qualificata per l'approvazione possono essere discusse e deliberate solo nel caso che sia presente almeno la maggioranza qualificata richiesta. In caso contrario le stesse vengono rinviate ad altra adunanza di prima convocazione.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione, andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione e richiede le presenze di consiglieri in essa prevista. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
9. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta, per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Articolo 62

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Nel corso di tali adunanze è consentito al Presidente di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver sospeso i lavori della seduta formale e resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.
4. Il Consiglio Comunale può disporre, con proprio provvedimento, che le sedute pubbliche possono essere audio/video riprese ad opera del Comune e diffuse in diretta e/o in differita sul web e/o mediante altri media di informazione e/o comunicazione appositamente individuati dall'Ente, usando le tecnologie a disposizione ritenute più utili allo scopo, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

Articolo 63

Consiglio aperto

1. Quando sussistono le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente, di sua iniziativa o su proposta del Sindaco o di due terzi dei consiglieri comunali, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio Comunale nella forma di "Consiglio aperto" nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri enti locali, di organismi di partecipazione popolare e di associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti di cui al precedente comma, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Articolo 64

Adunanze non pubbliche

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma non pubblica (o riservata) quando vengono trattati argomenti, fatti e/o circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità e capacità di persone, il Presidente invita i consiglieri a non proseguire sull'argomento e non consente ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta non pubblica (o riservata) per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Durante le adunanze non pubbliche (o riservate) può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, solo il Segretario Generale.
4. Il verbale della seduta non pubblica (o riservata) è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Per le sedute non pubbliche non si procederà alla registrazione degli interventi.

Articolo 65

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio. Il Segretario può prendere la parola in qualunque momento se richiesto dal Presidente o da uno o più consiglieri per esprimere parere circa la legittimità formale e giuridica degli atti in discussione.
2. Nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto, il Segretario Generale assente o impedito, è sostituito dal Vice Segretario, se nominato.
3. Il Consiglio Comunale può affidare le funzioni di Segretario ad uno dei suoi membri in caso di assenza o impedimento del Segretario. L'esclusione del Segretario è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge e comunque quando si trovi in condizioni di essere soggetto interessato dall'argomento in discussione.

Articolo 66

Partecipazione di funzionari e consulenti all'adunanza

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Anche dopo aver effettuato le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, ai predetti funzionari e consulenti può essere richiesto di restare a disposizione.
4. L'intervento dei soggetti di cui al presente articolo avviene in corso di seduta e non ne rende necessaria la sospensione.

CAPO VIII – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 67

Organizzazione dei lavori

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano, dopo averne fatto richiesta, rivolgendosi al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione, ed al Consiglio.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
7. Ogni consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al Regolamento. Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.

Articolo 68

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, può chiedere al Consiglio di esprimersi in merito senza ulteriore discussione: il Consiglio decide con votazione in forma palese.

Articolo 69

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano, discrezionalmente, al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine due agenti possono essere comandati di restare a disposizione per il tempo di durata delle adunanze del Consiglio Comunale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula, soltanto previo consenso del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza ed anche ordinarne l'arresto, ponendole in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà (a seconda delle esigenze delle materie in discussione) essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

Articolo 70

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione, con votazione a maggioranza semplice dei presenti.
2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del Presidente o di un consigliere, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 71

Discussione – Norme generali

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o emendamento o sottoemendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di due volte: la prima per non più di dieci minuti; la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Il Presidente e/o il relatore, ultimati gli interventi replicano in forma concisa, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua e/o del relatore e le controrepliche dei consiglieri, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare a maggioranza dei consiglieri presenti la chiusura della discussione quando, pure essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione la parola viene concessa per le dichiarazioni di voto, la cui durata non potrà superare i tre minuti per ciascun intervento.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio Preventivo, al Conto Consuntivo, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
10. Ove trattasi di proposta composta da diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio su proposta anche di un solo consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Ciascun consigliere ha diritto in ogni momento di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. In questo caso precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Gli emendamenti dei singoli consiglieri sono votati prima di quelli delle commissioni. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separati, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.
11. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modifica. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga. Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli casi.
12. I consiglieri ed il Sindaco si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norma di legge.

Articolo 72

Questione pregiudiziale, sospensiva e ritiro degli argomenti

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, ai proponenti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è data facoltà di ritirarli prima dell'inizio della

votazione.

Articolo 73

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e maggioranza dei presenti.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Articolo 74

Termine dell'adunanza

1. Le adunanze si debbono concludere, di norma, entro le ore 24,00. Eccezionalmente i lavori possono essere protratti non oltre le ore 1,00, senza che ciò costituisca seconda giornata di Consiglio.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
3. Nel caso in cui il Consiglio voti il rinvio degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non ancora discussi, il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Articolo 75

Attività

1. Il Consiglio Comunale assume collegialmente le proprie determinazioni trattando esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 70 del presente Regolamento.
2. L'attività politico-amministrativa di indirizzo e di controllo, si traduce e manifesta in provvedimenti formali denominati “deliberazioni”, nonché, attraverso le “interrogazioni”, le “mozioni” e gli “ordini del giorno”.

Articolo 76

Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari e dopo la discussione delle eventuali interrogazioni, il

Presidente ovvero il Sindaco, possono effettuare comunicazioni proprie o della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente o del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone. Ove occorra, ciascun consigliere può richiedere la parola per comunicazioni istituzionali.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni possono intervenire, per associarsi o dissentire, i consiglieri per un tempo non superiore a due minuti.

Articolo 77

Interrogazioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta, la sussistenza o la verità di un fatto determinato, i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento, su questioni amministrative particolari o di linea programmatica generale.

3. Nelle interrogazioni deve essere specificato se si richiede risposta scritta oppure risposta in Consiglio Comunale o nella competente Commissione consiliare.

4. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta la sola risposta scritta.

5. Alle interrogazioni per le quali si richiede risposta scritta la stessa viene data entro 30 giorni.

6. Le interrogazioni per le quali si richiede la risposta in Consiglio Comunale devono essere presentate almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione in sessione straordinaria, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione in sessione ordinaria, con esclusione del sabato e dei giorni festivi in modo tale da consentire al Sindaco ed alla Giunta la preparazione della relativa risposta. Le interrogazioni che pervengono dopo tale termine vengono discusse nel successivo Consiglio Comunale.

7. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e, ove da questi autorizzato, ne dà diretta lettura al Consiglio. Lo stesso Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 30 giorni da quello di presentazione.

Articolo 78

Trattazione delle interrogazioni

1. Alle interrogazioni trattate in Consiglio Comunale viene data risposta, di regola, nella parte iniziale della seduta pubblica anche in mancanza del numero legale, salvo inversione dell'ordine del giorno.

2. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, dopo l'esaurimento dell'ordine del giorno.

3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione e con la turnazione dei consiglieri proponenti. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione questa s'intende decaduta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore su sua richiesta, nel tempo massimo di tre minuti. Conclusa l'illustrazione, il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato per la materia possono dare risposta, che deve essere comunque contenuta entro i sette minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di due minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, per un tempo massimo di tre minuti.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente, anche se presentate da consiglieri di gruppi diversi; in questo caso ha diritto alla discussione il consigliere con protocollo di presentazione anteriore.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. <SOPPRESSO>

Articolo 79

Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo alla Legge o al Regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.
2. Sulla ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente in via immediata.
3. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide subito dopo con votazione palese, senza discussione.
4. La mozione d'ordine può essere presentata verbalmente.

Articolo 80

Mozioni e Ordini del giorno

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. L'ordine del giorno consiste nella proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione Comunale.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Comunale, con esclusione del sabato e dei giorni festivi. Non è ammessa la presentazione di mozioni e ordini del giorno per le riunioni del Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Sono iscritti all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che viene convocata dopo la loro presentazione nei termini precedenti, fatti salvi i casi di mozioni e ordini del giorno motivati da eventi successivi alla scadenza dei termini di cui sopra, sottoposti alla valutazione del Presidente del Consiglio.
4. <SOPPRESSO>
5. La discussione delle mozioni e degli ordini del giorno si apre con l'illustrazione da parte del proponente a cui seguono eventualmente i primi sottoscrittori delle mozioni/ordini del giorno collegati. Su ogni mozione/ordine del giorno possono

essere presentati emendamenti e sottoemendamenti. La loro discussione avviene in sede di discussione generale.

6. La mozione e l'ordine del giorno si concludono con una risoluzione e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Sulle mozioni ed ordini del giorno non è prescritta l'acquisizione dei pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atti di indirizzo.

CAPO VIII-*bis*-SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Articolo 80-*bis*

Sedute in videoconferenza

1. Il presente Capo disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza, anche in forma mista, su decisione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il ricorso al collegamento da remoto è consentito unicamente nei seguenti casi:
 - patologia che comporti un periodo di quarantena o l'impossibilità fisica di abbandonare il proprio domicilio o il luogo di cura. Allo scopo i Consiglieri dovranno produrre al presidente del Consiglio idonea certificazione;
 - maternità anticipata o in caso di gravidanza a rischio, e per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di maternità e per il congedo parentale delle madri lavoratrici dipendenti; congedo di paternità per il congedo parentale dei padri lavoratori dipendenti;
 - esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, proclamato dalla competente autorità.

Articolo 80-*ter*

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) La verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) La possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) La reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) La visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) La constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) La completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) La garanzia della segretezza ove necessario della seduta del Consiglio Comunale;
 - h) La sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) La tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. Con riferimento alle sedute del Consiglio Comunale, la piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 80-quater

Convocazione

1. Nell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio Comunale deve essere data informazione delle modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Articolo 80-quinquies

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Non è consentita la partecipazione in videoconferenza a sedute in cui vengano trattati argomenti coperti dal vincolo della riservatezza.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche del consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via incidentale.

Articolo 80-sexies

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri collegati da remoto e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Articolo 80-septies

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza s'intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale o suo sostituto. In

caso di impedimento del Segretario comunale, o di suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza, garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le determinazioni necessarie per la disamina di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dar corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione del consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 80-octies

Regolazione degli interventi

1. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, mantenendo attiva la propria videocamera e il microfono; quest'ultimo deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Articolo 80-nonies

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per appello nominale, ovvero avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) Riaprire la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati;
- b) Rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Non è consentita la partecipazione da remoto a sedute che prevedano la votazione a scrutinio segreto.

CAPO IX – PROVVEDIMENTI

Articolo 81

Proposte

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Ogni deliberazione è preceduta da una proposta redatta ed istruita secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
3. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari permanenti, nonché da almeno 600 elettori.

Articolo 82

Giusto procedimento

1. Su ogni proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del TUEL. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
2. Quando il testo della proposta di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo sia espressamente richiesto da un consigliere comunale, precisandone i motivi. Qualora vengano proposti emendamenti nel corso del dibattito, si applicano gli articoli del presente Regolamento.
3. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
4. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati gli estremi nella premessa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla norma si prescinde da essi, facendolo constatare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Articolo 83

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme alla proposta messa in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, oltre all'autoannullamento, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di

revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, il Consiglio Comunale dovrà preventivamente pronunciarsi sulla preminenza degli interessi pubblici rispetto agli interessi privati toccati dall'atto di revisione.

Articolo 84

Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro il terzo giorno precedente quello dell'adunanza. Essi sono subito trasmessi al Segretario Generale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.

2. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta del Consiglio. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione.

3. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri dei responsabili, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

4. Quando gli emendamenti sono presentati in corso di seduta e a parere dei responsabili o del Segretario Generale necessitano di ulteriori elementi di valutazione e/o approfondimenti, ciascuno dei suddetti funzionari può richiedere il rinvio della trattazione ad adunanza successiva.

Articolo 85

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Articolo 86

Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale di deliberazione è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario Generale che si avvale degli appositi uffici.

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della proposta di deliberazione, la modalità e gli esiti della votazione.

3. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza
- i nomi dei consiglieri presenti e quelli assenti, giustificati o meno
- il numero degli astenuti, dei votanti a favore e dei contrari

- i nominativi degli astenuti
 - nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle
 - l'eventuale dichiarazione, con relativa separata votazione, di immediata eseguibilità.
4. Ogni consigliere in corso di seduta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie o di altri consiglieri.

Articolo 87

Contenuto e firma

1. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante supporti audio/video. Le singole registrazioni sono custodite in apposito archivio con possibilità di accesso da parte dei consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Gli stessi, in qualsiasi momento, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenerne copia dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria.
2. Nel verbale di deliberazione gli interventi non vengono riportati in quanto si fa riferimento alla registrazione. I supporti audio/video comunque devono indicare la data del Consiglio Comunale di riferimento e tutti gli accorgimenti per una facile individuazione.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta non pubblica (o riservata) è redatto secondo le modalità indicate all'articolo 64.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza medesima e dal Segretario Generale.

Articolo 88

Verbale – Deposito – Rettifiche

1. I verbali di deliberazione delle sedute consiliari vengono inviati ai Capigruppo, sono pubblicati sul sito istituzionale e depositati, a disposizione dei consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio nel quale vengono iscritti per l'approvazione. I consiglieri possono richiederne copia cartacea.
2. All'inizio della seduta ogni consigliere può presentare osservazioni sulla formulazione e/o contenuto degli atti della seduta precedente. Le osservazioni devono essere preventivamente segnalate all'Ufficio di Segreteria durante il deposito previsto al precedente comma.
3. In tal caso il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale il consigliere intende richiedere modifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, in forma scritta, quanto si intende sia modificato.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione relativa all'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà ciascun consigliere può parlare a favore o contro la proposta per non più di due minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, in forma palese, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale di deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. Le deliberazioni ed i processori verbali delle sedute del Consiglio Comunale, sono raccolti e depositati nell'archivio

comunale a cura del Segretario Generale.

Articolo 89

Modalità generali di votazione

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge o il presente Regolamento, dispongano diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri richiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte di cui sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Presidente rende noti gli emendamenti presentati. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese. Anche per tali emendamenti si applicano le disposizioni del presente Regolamento;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli stanziamenti presentate dai consiglieri, sempre che gli stessi non alterino gli equilibri economico-finanziari. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il Bilancio e i suoi allegati previsti per legge, con le modificazioni, sia al Bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi o di assentarsi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 90

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per mezzo del sistema elettronico, ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la

modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto.

3. Per le votazioni senza sistema elettronico il Presidente invita prima a votare coloro che sono favorevoli, in seguito i contrari ed infine a dichiarare le astensioni.

4. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.

5. Il voto per mezzo del sistema elettronico, per alzata e seduta, o per alzata di mano, è soggetto a controprova se un consigliere lo richiede, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. In caso di disguido nella votazione elettronica, il Presidente può farla ripetere.

Articolo 91

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede oltre che nei casi previsti dalla norma, quando l'esito della votazione palese è confuso o contraddittorio o comunque tale da non consentire la corretta verbalizzazione della volontà del Consiglio. La suddetta modalità di votazione può essere richiesta dal Presidente o dal Segretario Generale o da almeno tre consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Generale effettua l'appello a cui i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.

4. Le astensioni ed i voti contrari espressi da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale sono annotate a verbale.

Articolo 92

Scrutatori - Designazione e funzioni

1. Prima della votazione segreta il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Le votazioni segrete eseguite con il sistema elettronico non necessitano della nomina degli scrutatori.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Articolo 93

Votazioni segrete con sistema non elettronico

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Per le votazioni segrete con il sistema elettronico, non occorrono le schede.

2. Nelle votazioni segrete si procede sulle schede predisposte e timbrate dalla Segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ciascun consigliere scrive nella scheda il nome/nomi di chi intende

designare. Il Presidente può, altresì, richiedere che i consiglieri esprimano il voto accettando o meno la proposta, scrivendo semplicemente “sì” o “no” sulla scheda.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli Statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applicano in maniera analogica le norme previste per le nomine della C.E.C. di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, e/o i nominativi di coloro che sono stati prescelti.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

10. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro consigliere per opporvisi.

Articolo 94

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude una nuova espressione di voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5. Nel caso in cui, all'esito della votazione, risulti l'assenza del numero legale per la validità della seduta, la votazione viene riproposta a seguito di nuova verifica del numero legale effettuata ai sensi dell'articolo 60, decorsa un'ora.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: “il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio ha respinto”.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

8. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale secondo le norme previste dallo Statuto. Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Articolo 96

Diffusione

1. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
2. Copia del Regolamento è inviata dal Presidente a tutti i consiglieri comunali in carica ed ai consiglieri neo-eletti, anche in copia cartacea, alla proclamazione. Viene altresì disposto l'invio di copia del Regolamento ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali. Copia del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.